

IMPOSTE SUL REDDITO

Per le schermature solari è prevista la detrazione del 65%

di Leonardo Pietrobon

Come noto per effetto delle modifiche apportate all'articolo 14, comma 2, D.L. n. 63/2013 ad opera **dell'articolo 1, comma 47, L. n. 147/2014**, la detrazione relativa alle spese per interventi di riqualificazione e risparmio energetico è:

1. riconosciuta nella misura del **65% fino al 31.12.2015**, prevedendo l'estensione anche per gli interventi effettuati su parti comuni di edifici condominiali o che interessano tutte le unità immobiliari di cui si compone il condominio;
2. estesa a **due nuove fattispecie di interventi**, quali le **schermature solari** e gli impianti di **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili.

Con riferimento alle nuove tipologie di interventi il Legislatore ha previsto la detrazione per le spese di acquisto e posa in opera con due distinti limiti di spesa. In particolare:

- per le **schermature solari** di cui all'Allegato M al D.Lgs. n. 311/2006, la detrazione è riconosciuta nel **limite di € 60.000**, di conseguenza la **spesa massima agevolabile è pari a € 92.307,69**;
- per gli impianti di **climatizzazione invernale** con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione è riconosciuta nel **limite di € 30.000**, con conseguente **spesa massima agevolabile pari a € 46.153,85**.

Dal punto di vista tecnico, l'**ENEA ha da pochi giorni aggiornato il proprio vademecum** relativo alla detrazione in commento, disponibile sul sito www.acs.enea.it/vademecum/, fornendo importanti chiarimenti in merito alle specifiche tecniche delle due nuove detrazioni.

Per quanto riguarda la prima tipologia di interventi – con riferimento alla schermature solari – l'individuazione dei requisiti tecnici non è totalmente agevole. Infatti, oltre alla **marcatura CE** (se prevista), le schermature **devono possedere i requisiti individuati dal già citato Allegato M di cui al D.Lgs. n. 311/2006**. Va tuttavia considerato che l'art. 7, comma 2, DM 26.6.2009, "Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici", ha sostituito integralmente il citato Allegato M con l'Allegato B, nel quale **non sono presenti norme UNI "di prodotto"** **relative alle schermature solari** ma **sono presenti 2 specifiche norme (UNI-EN-13363) per il calcolo della trasmittanza solare e luminosa per dispositivi di protezione solare in combinazione con vetrate**. Conseguentemente, per individuare le tipologie di schermature solari che possono rientrare nella detrazione del 65%, sono state **analizzate le normative UNI relative al calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici** (UNI/TS 11300-1 e UNI EN ISO

13790). Tale analisi ha portato a concludere che **per essere agevolabili le schermature solari:**

1. devono essere a **protezione di una superficie vetrata**;
2. devono essere **applicate in modo solidale con l'involucro edilizio e non liberamente montabili** e smontabili dall'utente;
3. possono **essere applicate, rispetto alla superficie vetrata, all'interno, all'esterno o integrate**;
4. devono essere **mobili**;
5. devono essere **schermature "tecniche"**;
6. possono essere in **combinazione con vetrate o autonome** (aggettanti).

Per le **chiusure oscuranti** (persiane, veneziane, tapparelle, ecc.) vengono considerati **validi tutti gli orientamenti** mentre le schermature non in combinazione con vetrate sono escluse se con orientamento nord.

Con riferimento **all'immobile ospitante le schermature solari**, ai fini della detrazione, è necessario ricordare che lo stesso alla data di richiesta della detrazione, deve essere **esistente**, ossia **accatastato** o con **richiesta di accatastamento in corso** e deve essere **in regola con il pagamento di eventuali tributi**. Inoltre, in caso di **ristrutturazione senza demolizione** ma con ampliamenti, **non è possibile fare riferimento al comma 344 dell'articolo 1, Finanziaria 2007** (riqualificazione globale dell'edificio), ma vanno applicati i singoli commi da 345 a 347, e solo per la parte non ampliata.

Per quanto riguarda gli **impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili**, la citata disposizione normativa stabilisce che devono appartenere ad una delle seguenti categorie:

| Tipologia | Norma di rif. |
|--|----------------------|
| Caldaie a biomassa < 500 kW | UNI EN 303-5 |
| Caldaie a biomassa ? 500 kW | |
| Caldaie domestiche a biomassa, che riscaldano anche il locale di installazione < 50 kW | UNI EN 12809 |
| Stufe a combustibile solido | UNI EN 13240 |
| Apparecchi per il riscaldamento domestico alimentati a pellet < 50 kW | UNI EN 14785 |
| Terme cucine | UNI EN 12815 |
| Inserti a combustibile solido | UNI EN 13229 |
| Apparecchi a lento rilascio di calore alimentati a combustibili solidi | UNI EN 15250 |
| Bruciatori a pellet per piccole caldaie da riscaldamento | UNI EN 15270 |

Oltre a tali caratteristiche gli stessi impianti devono avere:

- un **rendimento utile nominale minimo non inferiore all'85%** (punto 1 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011);
- il **rispetto dei criteri e requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento** di cui all'articolo 290, comma 4, D.Lgs. n. 152/2006 (richiamato anche dall'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011 ma ad oggi non ancora emanato);
- il rispetto di eventuali normative locali per il generatore e per la biomassa;
- la **conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet** e UNI EN 14961-4 per il cippato (punto 2 dell'Allegato 2 al D.Lgs. n. 28/2011).

Da un punto di vista **procedurale**, si ricorda la necessità di procedere con la **comunicazione all'ENEA**, attraverso l'apposito sito web relativo all'anno in cui sono ultimati i lavori (per il 2015, <http://finanziaria2015.enea.it>) **entro 90 giorni dalla fine dei lavori**.